Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 144 del 23 giugno 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 162/L

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2001, n. **239.**

Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2001, n. **239.**

Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 26 e l'allegato *B*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;

b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

c) impresa di assicurazione: un'impresa autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

d) impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo: impresa che, se avesse sede legale nell'Unione europea, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

e) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

f) impresa controllante: un'impresa che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. È in ogni caso considerata controllante l'impresa che, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa;

g) impresa controllata: un'impresa che si trova nella situazione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. È in ogni caso considerata controllata un'impresa su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;

h) partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o comunque quella che consente l'esercizio di una influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. È in ogni caso considerata partecipazione il fatto di detenere almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa;

i) impresa partecipante: un'impresa che detiene direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite società controllate, una partecipazione ai sensi della lettera *h);*

l) impresa partecipata: un'impresa in cui è detenuta direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite società controllate, una partecipazione ai sensi della lettera *h);*

m) impresa di partecipazione assicurativa: un'impresa controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell''assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;

n) impresa di partecipazione assicurativa mista: un'impresa controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;

o) margine di solvibilità minimo: ammontare minimo del margine di solvibilità calcolato ai sensi dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 19 della direttiva 79/267/CEE;

p) elementi costitutivi del margine di solvibilità: elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE.

Art. 2.

Ambito di applicazione e modalità di esercizio della vigilanza supplementare

1. L'ISVAP esercita la vigilanza supplementare nei confronti delle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che siano:

a) controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;

b) controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;

c) controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa mista.

2. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera *a)*, sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV.

3. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera *b)*, sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II, III e V.

4. Le imprese di assicurazione di cui al comma 1, lettera *c)*, sono soggette alla vigilanza supplementare secondo le disposizioni di cui ai titoli II e III.

Art. 3.

Area della vigilanza supplementare

1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare:

a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2;

b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2;

c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1 aventi sede legale in uno Stato terzo qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 28 e 33, comma 3.

3. L'ISVAP, secondo il proprio prudente apprezzamento, può escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1 quando:

a) l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare;

b) è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di detta impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.

Art. 4.

Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo

1. L'ISVAP esercita la vigilanza supplementare anche nei confronti delle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. A tal fine si applicano le disposizioni del presente decreto ad eccezione di quelle di cui al titolo V.

2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, soggette a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo

di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, non sono soggette alle disposizioni del titolo IV.

3. Per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Titolo II

DISPONIBILITÀ E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Art. 5.

Disponibilità e qualità delle informazioni

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare, in relazione ai rapporti con le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*.

2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, sono tenute a fornire all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare.

Art. 6.

Vigilanza informativa

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 trasmettono, anche periodicamente, all'ISVAP, con le modalità ed i termini da questo stabiliti, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare.

2. Se le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto stesso può rivolgersi direttamente alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, per acquisire con le modalità ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 35.

Art. 7.

Vigilanza ispettiva

1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6, l'ISVAP puo effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese di cui all'articolo 3, comma 1, con sede legale nel territorio della Repubblica:

a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2;

b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2;

c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2. Alle imprese di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 1, ovvero alle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 36.

3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.

Titolo III

VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Art. 8.

Operazioni all'interno di un gruppo

1. Sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP:

a) le operazioni tra l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 e le imprese, di cui all'articolo 3, comma 1;

b) le operazioni tra l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 ed una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione stessa o in un impresa di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le operazioni soggette a vigilanza riguardano, tra l'altro:

a) i finanziamenti;

b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;

c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di cui agli articoli 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

d) gli investimenti;

e) le operazioni di riassicurazione;

f) gli accordi di ripartizione dei costi.

3. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilità di un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o possano arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati.

Art. 9.

Comunicazioni delle operazioni effettuate all'interno di un gruppo

1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con proprio provvedimento, nell'ambito di quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.

2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 8, comma 3, o può arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati, l'ISVAP vieta, con provvedimento motivato da comunicare all'impresa, il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

4. Il termine è invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione prodotta.

5. Nei casi in cui l'ISVAP accerta che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli assicurati, ordina all'impresa di assicurazione di porre in essere idonee iniziative atte a rimuovere dette conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un ragionevole termine.

Art. 10.

Operazioni concluse da imprese di assicurazione diverse da quelle di cui all'articolo 2, da imprese di riassicurazione e da sedi secondarie di imprese di riassicurazione.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, si applicano anche alle imprese di assicurazione non indicate dall'articolo 2 aventi sede legale nel territorio della Repubblica, nonché alle imprese di riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione autorizzate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Titolo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA

Capo I

Ambito di applicazione e metodi di calcolo

Art. 11.

Calcolo della situazione di solvibilità corretta

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni del presente titolo.

2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23, non si tiene conto delle imprese controllate al sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile.

3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce, redatto in conformità a un modello approvato dall'ISVAP con proprio provvedimento.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3, l'ISVAP, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni del presente titolo, stabilisce le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Art. 12.

Applicazione del calcolo della situazione di solvibilità corretta alle imprese di assicurazione controllate o partecipate.

1. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta viene effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le quali, a loro volta, sono controllate o partecipate da altra impresa di assicurazione soggetta al medesimo obbligo di calcolo.

2. L'obbligo di cui al comma 1, non si applica alle imprese di assicurazione se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'impresa di assicurazione controllante ha la sede legale nel territorio della Repubblica;

b) l'impresa di assicurazione controllante soddisfa i requisiti di solvibilità corretta di cui al presente decreto;

c) l'impresa di cui al comma 1 e le imprese di assicurazione da questa controllate o partecipate dispongono di elementi costitutivi del margine di solvibilità sufficienti a coprire il margine di solvibilità minimo;

d) l'impresa di cui al comma 1 dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità sufficienti a coprire il margine di solvibilità minimo, dopo aver eliminato i valori delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione controllate o partecipate di cui si deve tenere conto ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta della impresa di assicurazione controllante.

3. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 2, deve essere comunicata dall'impresa di cui al comma 1 all'ISVAP, unitamente alla trasmissione del bilancio d'esercizio, secondo le indicazioni stabilite dallo stesso Istituto.

Art. 13.

Metodi da utilizzare per il calcolo della situazione di solvibilità corretta

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, che redigono il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nonché le imprese che, pur non soggette a tale obbligo, redigono il bilancio consolidato secondo le disposizioni del titolo III del decreto legislativo stesso, utilizzano il metodo di cui all'articolo 14.

2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, che non redigono il bilancio consolidato ai sensi del comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 15.

3. L'ISVAP può autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui al comma 2, che il calcolo della situazione di solvibilità corretta sia effettuato sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo di cui all'articolo 16. L'applicazione di tale metodo può essere autorizzata solo se tutte le controllate e partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

4. L'ISVAP, qualora ritenga che sia inopportuno o fuorviante per la valutazione della situazione di solvibilità corretta applicare il metodo di cui all'articolo 14, può imporre alle imprese di assicurazione di cui al comma 1, indicandone le ragioni, l'utilizzo di uno dei metodi di calcolo di cui agli articoli 15 o 16.

Art. 14.

Metodo basato sul bilancio consolidato

1. Secondo il metodo basato sul bilancio consolidato il calcolo della situazione di solvibilità corretta dell'impresa controllante o partecipante viene effettuato a partire dal bilancio consolidato da questa redatto, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17 e di cui ai capi II e III del presente titolo.

2. La situazione di solvibilità corretta è data dalla differenza tra:

a) gli elementi costitutivi del margine di solvibilità calcolati a partire dal bilancio consolidato

e

b) la somma:

1) del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

2) della quota proporzionale del margine di solvibilità minimo delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione.

Art. 15.

Metodo della deduzione e dell'aggregazione

1. Secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17, e di cui ai capi II e III del presente titolo, la situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante è data dalla differenza tra:

a) la somma:

1) degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

2) della quota proporzionale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata

e

b) la somma:

1) del valore contabile dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata nell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

2) del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

3) della quota proporzionale del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di assicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, la lettera *a)*, punto 1), del comma 1, comprende il valore contabile dell'impresa di assicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa controllante o partecipante diretta, determinato in base

alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o partecipante diretta. Inoltre, la lettera *a)*, punto 2), e la lettera *b)*, punto 3), del comma 1, includono le quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata, nonché del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

Art. 16.

Metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo

1. Secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17, ed ai capi II e III del presente titolo, la situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante è data dalla differenza tra:

a) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

b) la somma:

1) del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante

e

2) della quota proporzionale del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

Art. 17.

Criteri di valutazione delle attività e delle passività

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le attività e le passività delle imprese di assicurazione sono valutate in base alle disposizioni nazionali di recepimento nei singoli Stati membri delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 91/674/CEE, ed in particolare, per le imprese di assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica, in base alle disposizioni contenute nei decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997.

Capo II

Criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta

Art. 18.

Criterio di proporzionalità

1. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta è effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate e partecipate.

2. Per quota proporzionale si intende la quota di capitale sottoscritta, detenuta direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta nel caso di applicazione dei metodi di cui agli articoli 15 e 16, ovvero la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo di cui all'articolo 14.

3. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta include un'impresa su cui l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta ha il diritto, in virtù di un contratto o una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, il calcolo è effettuato considerando totalmente i valori relativi all'impresa controllata.

4. Nel caso di deficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata, tale deficienza è imputata per intero all'impresa controllante.

Art. 19.

Eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, deve essere eliminato il doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità tra le imprese di assicurazione considerate ai fini di tale calcolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, se i metodi di cui agli articoli 14, 15 e 16, non lo prevedono espressamente, non possono essere computati i seguenti importi:

a) il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione controllate o partecipate;

b) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa;

c) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione controllata o partecipata da detta impresa di assicurazione.

Art. 20.

Trattamento di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, l'impresa di assicurazione controllante o partecipante può includere le riserve di utili di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 79/267/CEE e gli utili futuri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE relativi ad un'impresa di assicurazione controllata o partecipata qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata o partecipata.

2. Le quote di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione, di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, sono considerate ai fini del calcolo soltanto qualora incluse tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa controllata o partecipata.

3. Tuttavia le quote di capitale sociale di cui al comma 2, qualora siano state sottoscritte, ma non versate dalla stessa impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, sono escluse dal calcolo medesimo.

4. Sono escluse, dal calcolo di cui al comma 1, le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta sottoscritte, ma non versate, da imprese di assicurazione controllate o partecipate da detta impresa.

5. Sono anche escluse, dal calcolo di cui al comma 1, le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta sottoscritte, ma non versate, da un'altra impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta.

Art. 21.

Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità

1. Se l'ISVAP accerta che taluni elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata, diversi da quelli di cui all'articolo 20, non siano effettivamente trasferibili all'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta, tali elementi possono essere considerati ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata o partecipata.

2. Nel caso in cui un'impresa controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta abbia sede legale in un altro Stato membro si applicano le disposizioni dell'articolo 38, comma 1.

Art. 22.

Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità

1. La somma degli elementi di cui agli articoli 20 e 21, non può superare l'ammontare del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

Art. 23.

Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo

1. Sono esclusi dal calcolo della situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, gli elementi costitutivi del margine di solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra detta impresa e un'impresa di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Sono inoltre esclusi dal calcolo gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola il margine di solvibilità corretto, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, ovvero con questa soggetta a direzione unitaria.

3. Il finanziamento reciproco si realizza, tra l'altro, quando un'impresa di assicurazione o qualunque sua impresa controllata o partecipata o soggetta con essa a direzione unitaria detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che sotto qualsiasi forma detiene un elemento costitutivo del margine di solvibilità della prima impresa ovvero ne finanzia l'acquisizione.

Capo III

TRATTAMENTO DI ALCUNI SOGGETTI AI FINI DELL'INCLUSIONE NEL CALCOLO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITÀ CORRETTA.

Art. 24.

Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro.

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, per l'impresa di riassicurazione è calcolato un margine di solvibilità minimo teorico, secondo quanto previsto dagli articoli 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2. L'ISVAP, valutata la difficoltà di applicazione delle regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, può consentire che il margine di solvibilità minimo teorico di cui al comma 1, relativo all'accettazione di affari nei rami vita, sia calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

3. Sono ammessi a costituire il margine di solvibilità teorico i medesimi elementi previsti per le imprese di assicurazione dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

4. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le attività e le passività delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro sono valutate in base alle rispettive disposizioni nazionali di recepimento delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE e 91/674/CEE.

5. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, l'impresa di assicurazione deve fornire evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione con apposito modello redatto in conformità a quanto stabilito dall'ISVAP con proprio provvedimento.

Art. 25.

Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie

1. Nel caso di calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione che controlla o detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione o in un'impresa di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, tramite un'impresa di partecipazione assicurativa, la situazione di quest'ultima impresa viene presa in considerazione nel seguente modo:

a) si considera un margine di solvibilità minimo pari a 0;

b) gli elementi costitutivi del margine di solvibilità sono desumibili dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2. L'impresa di assicurazione, in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, deve fornire evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie con apposito modello redatto in conformità a quanto stabilito dall'ISVAP con proprio provvedimento.

Art. 26.

Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, quest'ultima è considerata come un'impresa di assicurazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o agli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2. Se in uno Stato terzo le imprese di assicurazione sono soggette ad un regime di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e a un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilità comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE o 79/267/CEE, nonché di soddisfare tale requisito mediante elementi, che per natura e criteri di valutazione, siano comparabili con quelli previsti dalle citate direttive, l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, anziché applicare le disposizioni sul margine di solvibilità richiamate nel comma 1, può applicare le disposizioni vigenti nello Stato terzo, purché sia fornita evidenza della comparabilità in conformità a quanto previsto dal comma 3.

3. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, l'impresa di assicurazione deve fornire evidenza della comparabilità di cui al comma 2, indicando i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito.

Art. 27.

Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, se in detto Stato l'impresa di riassicurazione è soggetta ad un regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attività riassicurativa e ad un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilità comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, nonché all'obbligo di soddisfare tale requisito mediante elementi che, per natura e criteri di valutazione, siano comparabili con quelli previsti dalle citate direttive, l'impresa di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta può tenere conto del requisito minimo di solvibilità e degli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione dello Stato terzo.

2. Se nello Stato terzo soltanto le imprese di assicurazione sono soggette agli obblighi di cui al comma 1, il requisito di solvibilità teorico relativo all'impresa di riassicurazione controllata o partecipata e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito teorico sono calcolati come se si trattasse di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata avente sede legale in detto Stato terzo.

3. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, l'impresa di assicurazione dovrà fornire evidenza della comparabilità di cui ai commi precedenti indicando altresì i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito.

4. Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.

Art. 28.

Indisponibilità di informazioni da altri Stati

1. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie per la verifica del calcolo della situazione di solvibilità corretta relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, il valore contabile di dette imprese viene dedotto dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta. In tal caso nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso a soddisfare la situazione di solvibilità corretta.

Capo IV

PROVVEDIMENTI DELL'ISVAP

Art. 29.

Situazione di solvibilità corretta negativa

1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP invita l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, a presentare, entro quarantacinque giorni, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza e le iniziative che intende adottare per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura. A tal fine l'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2. Il piano di intervento è soggetto all'approvazione dell'ISVAP, che assegna un termine per l'esecuzione. L'ISVAP può indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta.

3. Se l'ISVAP valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, comma 5, e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed agli articoli 62, comma 5, e 63 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

5. Nei casi in cui l'impresa non si conformi alle disposizioni di cui ai precedenti commi, può essere adottato il provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ DI UN'IMPRESA DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA, DI UN'IMPRESA DI RIASSICURAZIONE O DI UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE AVENTE SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO, CONTROLLANTE L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

Art. 30.

Verifica della solvibilità dell'impresa controllante

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, effettuano una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.

3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.

4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo secondo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 34.

5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante redatto in conformità ad un modello approvato dall'Istituto stesso con proprio provvedimento.

6. Con il provvedimento di cui al comma 5, l'ISVAP, nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni del presente titolo, stabilisce le modalità tecniche per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante.

Art. 31.

Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante

1. Un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, controllata indirettamente da un'impresa di partecipazione assicurativa, oppure da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo attraverso un'altra impresa di assicurazione di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettera *b)*, può non effettuare la verifica di cui all'articolo 30 se essa è già presa in considerazione nella verifica effettuata da quest'ultima impresa di assicurazione.

2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, ed una o più imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica hanno come impresa controllante la stessa impresa di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di riassicurazione o la stessa impresa di assicurazione di uno Stato terzo può essere trasmesso, da parte dell'impresa di assicurazione che presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, un unico prospetto che dia evidenza della verifica della solvibilità della controllante, sempre che la verifica stessa abbia preso in considerazione tutte le imprese di assicurazione controllate.

Art. 32.

Principi generali e metodi di calcolo per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante

1. Per effettuare la verifica di cui all'articolo 30, si applicano i principi generali di cui al titolo IV a livello dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione di uno Stato terzo.

2. Se l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è controllata da un'impresa di partecipazione assicurativa avente sede legale nel territorio della Repubblica che è soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ovvero che, sebbene non soggetta al predetto obbligo, redige il bilancio consolidato in conformità alla citata disposizione, la verifica della solvibilità della controllante è effettuata applicando il metodo di cui all'articolo 14.

3. Se l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è controllata da un impresa di partecipazione assicurativa avente sede legale in un altro Stato membro soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 91/674/CEE, la verifica della solvibilità della controllante è effettuata applicando il metodo di cui all'articolo 14.

4. Se l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è controllata da un impresa di partecipazione assicurativa non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato di cui ai commi 2 e 3, ovvero da un'impresa di riassicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante è effettuata in base al metodo di cui all'articolo 15, nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I, II e III del titolo IV.

5. L'ISVAP può autorizzare, su richiesta dell'impresa di cui al comma 4, che la verifica della solvibilità della controllante sia effettuata sulla base del metodo di cui all'articolo 16, nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I, II e III del titolo IV. L'applicazione di tale metodo può essere autorizzata solo se tutte le controllate o partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

6. L'ISVAP, se ritiene che sia inopportuna o fuorviante l'applicazione del metodo di cui all'articolo 14, può, indicandone le ragioni, imporre alle imprese di cui ai commi 2 e 3, l'utilizzo di uno dei metodi di calcolo di cui agli articoli 15 o 16.

Art. 33.

Trattamento dell'impresa controllante

1. Ai fini esclusivi della verifica della solvibilità l'impresa controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione soggetta:

a) ad un margine di solvibilità minimo pari a 0, se è un'impresa di partecipazione assicurativa;

b) ad un margine di solvibilità minimo teorico determinato ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, se è un'impresa di riassicurazione o ai sensi dell'articolo 27, se si tratta di un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) ad un margine di solvibilità minimo determinato secondo i principi di cui all'articolo 26, se è un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

2. Gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa controllante sono considerati alle stesse condizioni fissate dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

3. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie per la verifica prevista dall'articolo 30 relativamente ad un'impresa controllata o partecipata avente la sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.

Art. 34.

Provvedimenti dell'ISVAP

1. Se l'ISVAP, in base alla verifica di cui all'articolo 30, ritiene che la solvibilità di un impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è compromessa o rischia di esserlo richiede all'impresa di assicurazione di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa.

2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma precedente, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 20, può:

a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 8, nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 e le imprese di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 3, comma 1, legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;

ovvero,

b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.

Titolo VI

COLLABORAZIONE CON LE ALTRE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Art. 35.

Collaborazione tra autorità

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* della legge 12 agosto 1982, n. 576.

2. Le informazioni ricevute dall'ISVAP in virtù delle disposizioni di cui al presente decreto sono tutelate dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n. 576.

Art. 36.

Vigilanza ispettiva su imprese con sede legale in altri Stati membri

1. Se l'ISVAP intende verificare informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero un'impresa di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 7, comma 1, chiede alle autorità competenti dell'altro Stato membro di effettuare accertamenti ispettivi ovvero concorda altre modalità di verifica.

Art. 37.

Richieste di verifiche ispettive da parte di autorità di altri Stati membri

1. Quando un'autorità competente di un altro Stato membro chiede all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica ricomprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorità richiedente, l'ISVAP vi procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da un revisore contabile iscritto nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. La verifica può riguardare le seguenti imprese:

a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;

b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;

c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.

Art. 38.

Collaborazione in caso di trasferimento degli elementi costitutivi del margine

1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 1.

2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni necessarie a queste ultime per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte delle predette autorità, possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilità corretta di dette imprese.

Art. 39.

Accordi per la concessione di esoneri dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilità corretta

1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilità corretta, se l'Istituto stesso ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

Art. 40.

Accordi per la concessione di esoneri dagli obblighi di effettuare la verifica di solvibilità della controllante

1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, e un'altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto stesso ha concordato con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

Titolo VII

SANZIONI

Art. 41.

Inosservanza delle disposizioni relative alle comunicazioni delle operazioni infragruppo

1. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Se l'omissione riguarda una operazione da cui deriva pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa da lire venti milioni a lire cento milioni.

2. Il ritardo, l'incompletezza o l'erroneità della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a sessanta giorni.

3. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venticinque milioni.

4. Il ritardo, l'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni periodiche successive di cui all'articolo 9, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

Art. 42.

Inosservanza delle disposizioni relative agli obblighi di fornire informazioni

1. L'omissione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, è punita con una sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.

2. Il ritardo, rispetto al termine stabilito dall'ISVAP al sensi dell'articolo 6, nell'invio dei dati o delle informazioni di cui allo stesso articolo, ovvero la loro incompletezza o erroneità, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni.

TITOLO VIII

MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA ASSICURATIVA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 43.

Modifiche ed integrazioni alla disciplina assicurativa

1. L'articolo 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è abrogato.

2. All'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente lettera:

«*e-bis)* nel caso in cui è soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di intervento di cui all'articolo 29 dello stesso decreto.».

3. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente lettera:

«*e-bis)* nel caso in cui è soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/1978/CE, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di intervento di cui all'articolo 29 dello stesso decreto.».

4. Al punto 1 della parte *C* dell'allegato III al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo le parole: «rami vita.» sono aggiunte le seguenti: «Le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare devono illustrare altresì la situazione di solvibilità corretta di cui al titolo IV del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, indicando l'ammontare degli elementi costitutivi del margine e del requisito minimo determinati ai fini del calcolo di detta situazione di solvibilità. Se l'impresa di assicurazione è tenuta alla verifica della solvibilità dell'impresa controllante ai sensi del titolo V del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, dovrà fornire informazione dell'eventuale risultato negativo di tale verifica.».

Art. 44.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'articolo 9, comma 1, continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1994, recante individuazione degli atti economicamente rilevanti che devono essere comunicati preventivamente da parte delle imprese di assicurazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

Art. 45.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 98/78/CE è pubblicata in GUCE L 330 del 5 dicembre 1998.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999». L'art. 26 della succitata legge, così recita:

«Art. 26 *(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'allegato I, punto 2.5 e dell'allegato II, punto 4, della direttiva;

b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:

1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

2) è inopportuno e fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

c) prevedere le misure necessarie affinché l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorità deve essere demandata la vigilanza supplementare allorché imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;

d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;

e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;

f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;

g) prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP può tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;

h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;

i) prevedere per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilità in tale Paese, purché siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia».

— L'allegato B della citata legge, contiene l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo, previo parere delle commissioni parlamentari.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, reca: «Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private».

— La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca: «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».

— La legge 9 gennaio 1991, n. 20, reca: «Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca: «Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca: «Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita».

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: «Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione».

— Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, reca: «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, reca: «Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo».

Note all'art. 1:

— La direttiva 73/239/CEE è pubblicata in GUCE L 228 del 16 agosto 1973. L'art. 6 della succitata direttiva così recita:

«Art. 6. — 1. Ciascun Stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l'accesso all'attività assicurativa diretta sul proprio territorio.

2. Quest'autorizzazione dev'essere richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato da:

a) l'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di tale Stato;

b) l'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel territorio dello Stato membro interessato;

c) l'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione prevista alla lettera *a)* o alla lettera *b)*, estende sul territorio di questo Stato le sue attività ad altri rami;

d) l'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'art. 7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio nazionale, estende la sua attività al di fuori di detta parte.

3. Gli Stati membri non subordinano a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell'autorizzazione».

— La direttiva 79/267/CEE è pubblicata in GUCE L 063 del 13 marzo 1979. L'art. 6 della succitata direttiva così recita:

«Art. 6. — 1. Ciascuno Stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l'accesso nel proprio territorio alle attività contemplate dalla presente direttiva.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato:

a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale nel territorio di tale Stato;

b) dall'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel territorio dello Stato membro interessato;

c) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui alla lettera *a)* o alla lettera *b)*, estende nel territorio di questo Stato le sue attività ad altri rami;

d) dall'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'art. 7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio nazionale, estende la sua attività al di fuori di detta parte.

3. Gli Stati membri non subordinato a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell'autorizzazione».

— Per quanto riguarda la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi le note alle premesse. L'art. 10, comma 2, della succitata legge, così recita:

«2. Ai fini della presente legge una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP».

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note alle premesse. L'art. 4, comma 2, primo periodo, del succitato decreto legislativo, così recita:

«2. Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante».

— L'art. 2359 del codice civile, così recita:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti e per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

— Per le direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, vedi sopra. L'art. 16, paragrafi da 1 a 5 della citata direttiva 73/239/CEE, così recitano:

«Art. 16. — 1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la cui sede sociale si trova sul suo territorio, la costituzione di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività.

Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali. Esso comprende in particolare:

il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo;

la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo;

le riserve (legali e libere) non corrispondenti agli impegni;

il riporto dagli utili;

il richiamo di contributi che le mutue e le società a forma mutua, a contributi variabili possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50 % del margine;

su domanda e giustificazione dell'impresa, ed in caso di accordo delle autorità di controllo degli Stati membri interessati nei quali l'impresa esercita la sua attività, le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi dell'attivo o da sopravvalutazione di elementi del passivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

La sopravvalutazione delle riserve tecniche è stabilita in rapporto al loro ammontare calcolato dall'impresa conformemente alla regolamentazione nazionale; tuttavia, sino al coordinamento ulteriore delle riserve tecniche, il 75% della differenza tra l'importo della riserva per rischi in corso calcolato forfettariamente dall'impresa mediante l'applicazione di una percentuale minima in rapporto ai premi e l'importo che sarebbe stato ottenuto calcolando la riserva contratto per contratto, quando la legislazione nazionale dà la possibilità di scelta tra i due metodi, può essere preso in considerazione nel margine di solvibilità fino a concorrenza del 20%.

2. Il margine di solvibilità è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali. Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

3. Fatto salvo l'art. 17, l'ammontare del margine di solvibilità deve essere pari al più elevato dei due risultati seguenti:

primo risultato (in relazione ai premi):

si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi;

si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;

si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unità di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sommate.

Il primo risultato è ottenuto moltiplicando l'ammontare così calcolato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%.

Secondo risultato (in relazione ai sinistri):

si cumulano, senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari, gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 2;

si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi;

si aggiunge l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione;

si detrae l'ammontare dei ricorsi incassati durante i periodi di cui al paragrafo 2:

si detrae l'ammontare degli accantonamenti o riserve per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione.

Dopo aver ripartito il terzo, o il settimo, secondo il periodo di riferimento fissato conformemente al paragrafo 2, dell'ammontare così ottenuto in due quote, la prima fino a 7 milioni di unità di conto e la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 26% e del 23% vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate.

Il secondo risultato si ricava moltiplicando l'ammontare ottenuto per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'importo dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%.

4. Le frazioni applicabili alle quote considerate nel paragrafo 3 sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se:

i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di morbilità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

è costituita una riserva d'invecchiamento;

è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;

l'assicuratore non può denunciare il contratto che entro il termine del terzo anno d'assicurazione, al più tardi;

il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso.

5. Nel caso dei Lloyd's, in cui il calcolo del primo risultato in relazione ai premi, di cui al paragrafo 3, è effettuato sulla base dei premi netti, questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui ammontare è fissato annualmente e determinato dall'autorità di controllo della sede. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti riguardanti in particolare le commissioni versate.

Questi elementi nonché il calcolo effettuato sono comunicati alle autorità di controllo del paese in cui i Lloyd's si sono insediati».

— Gli articoli 18 e 19 della citata direttiva 79/267/CEE, così recitano:

«Art. 18. — Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la cui sede sociale si trova nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività.

Il margine di solvibilità è costituito:

1) dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali; tale patrimonio comprende in particolare:

il capitale sociale versato oppure, se si tratta di mutue, il fondo sociale versato;

la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo sociale, quando la parte versata raggiungere il 25% di questo capitale o di questo fondo;

le riserve, legali e libere, non corrispondenti agli impegni;

gli utili riportati;

2) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati;

3) su domanda e giustificazione dell'impresa presso l'autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede sociale e con l'accordo di tale autorità:

a) da un importo pari al 50% degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti; tale fattore può essere al massimo pari a 10; l'utile annuo stimato corrisponde alla media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività elencate all'art. 1.

Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell'utile annuo stimato nonché gli elementi dell'utile realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri in collaborazione con la Commissione. Finché non sarà ottenuto tale accordo, tali elementi sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa (sede, agenzia o succursale) esercita la propria attività.

Dopo che le autorità competenti avranno fissato la nozione di utili realizzati, la Commissione presenterà proposte sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordinamento previsto all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE;

b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al carico di acquisizione contenuto nel premio, dalla differenza tra la riserva matematica non zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al carico di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5% della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività «vita» e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; ma questa differenza è eventualmente ridotta dell'importo iscritto nell'attivo delle spese di acquisizione non ammortizzate;

c) in caso di accordo delle autorità di controllo degli Stati membri interessati in cui l'impresa esercita la sua attività, alle plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell'attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale».

«Art. 19. — Fatto salvo l'art. 20, il minimo del margine di solvibilità è determinato come segue secondo i rami esercitati:

a) per le assicurazioni di cui all'art. 1, punto 1, lettere *a)* e *b)*, diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'art. 1, punto 3, tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti:

primo risultato: il numero che rappresenta un'aliquota del 4% delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo riserve matematiche di cui sopra; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85%;

secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi il numero che rappresenti un'aliquota dello 0,3% di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%; per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1%; per quelle di durata superiore a tre anni o inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15%.

b) per le assicurazioni complementari di cui all'art. 1, punto 1, lettera *c)*, tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente:

si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi;

si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;

si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unità di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le aliquote del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sono sommate.

La somma così ottenuta si moltiplica per il rapporto, riferito all'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo aver detratto, nelle operazioni di riassicurazione, le cessioni e le retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%.

Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come Lloyd's, il calcolo del margine di solvibilità è effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo è fissato annualmente e determinato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti concernenti in particolare le commissioni versate. Tali elementi, nonché il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorità di controllo dei paesi nel cui territorio il Lloyd's è stabilito;

c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell'art. 1, punto 1, lettera *d)*, e per le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 1, punto 2, lettera *b)*, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera *a)*, primo risultato, del presente articolo;

d) per le operazioni tontinarie di cui all'art. 1, punto 2, lettera *a)*, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1% dei fondi delle associazioni;

e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'art. 1, punto 1, lettere *a)* e *b)*, e per le operazioni di cui all'art. 1, punto 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, tale minimo deve essere pari:

ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera *a)*, primo risultato, del presente articolo, nella misura in cui l'impresa assuma un rischio d'investimento, e ad un'aliquota dell'1% delle riserve così calcolato nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni, più

un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera *a)*, secondo risultato, primo comma, del presente articolo nella misura in cui l'impresa assuma un rischio di mortalità».

Nota all'art. 3:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note alle premesse. L'art. 60 del succitato decreto legislativo, così recita:

«Art. 60 *(Direzione unitaria)*. — 1. L'obbligo di cui all'art. 58 sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto ovvero imprese di cui all'art. 58, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'art. 59, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.

2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:

a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di cui all'art. 58, comma 2, del presente decreto;

b) un'impresa o un ente costituito in un altro paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'art. 61 del presente decreto;

c) una persona fisica.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.

4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'art. 58 del presente decreto che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3 quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in borsa;

b) la redazione del bilancio consolidato di cui all'art. 58 non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

5. In caso di esonero dall'obbligo di cui all'art. 58 ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

6. Restano salve le disposizioni relative alle società che abbiano emesso titoli quotati in borsa».

Note all'art. 4:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi le note alle premesse. L'art. 90, comma 5 del succitato decreto legislativo, così recita:

«5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali siano soggette a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di questi Stati ai sensi dell'art. 91».

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi le note alle premesse.

— L'art. 103, comma 5, del succitato decreto legislativo, così recita:

«5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali sono soggette a vigilanza globale di solvibilità esercitata dall'autorità di controllo di uno di questi Stati ai sensi dell'art. 104».

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per quanto riguarda l'art. 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note all'art. 3.

Note all'art. 8:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi le note alle premesse. L'art. 33 del succitato decreto legislativo, così recita:

«Art. 33 *(Margine di solvibilità)*. — 1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per la complessiva attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica italiana ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35.

2. Il margine di solvibilità è costituito:

a) dal patrimonio netto dell'impresa, che comprende in particolare:

1) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

2) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritto, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto;

3) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

4) il fondo di integrazione di cui all'art. 27, comma 4;

5) gli utili riportati;

6) i crediti che le società di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi nei limiti della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilità;

7) i prestiti subordinati, unicamente sino a concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa sempreché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'art. 34;

8) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al numero 7), che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati;

b) su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione e con l'autorizzazione dell'ISVAP:

1) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività di cui all'art. 2 per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non può essere superiore a dieci;

2) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può tuttavia superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali «vita» e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare;

3) *(Numero abrogato dall'art. 79 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173)*.

3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa, non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto *B/I* dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie e delle azioni o quote dell'impresa controllante, di altri elementi immateriali, nonché delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2.

4. I criteri per la determinazione degli utili realizzati e della durata residua media dei contratti, nonché dei capitali «vita», sono stabiliti con provvedimento dell'ISVAP.

5. *(Comma abrogato dall'art. 79 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173)*.

6. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni dell'art. 27, comma 4, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilità gli elementi di cui al comma 2, lettera *b)*».

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi le note alle premesse. L'art. 33 del succitato decreto legislativo, così recita:

«Art. 33 *(Margine di solvibilità)*. — 1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35.

2. Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio netto dell'impresa. Esso comprende in particolare:

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

b) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritti;

c) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

d) il fondo di integrazione di cui all'art. 28, comma 4;

e) gli utili riportati;

f) i crediti che le società di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi nei limiti della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilità;

g) i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa sempreché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'art. 34;

h) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera *g)*, che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati.

3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto *B/I* dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie e delle azioni o quote dell'impresa controllante, del 40 per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, nonché di altri analoghi elementi immateriali.

4. *(Comma abrogato dall'art. 80 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173).*

5. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni dell'art. 28, comma 4, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilità gli elementi di cui al comma 2, lettera *b)*».

Nota all'art. 10:

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, vedi le note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per quanto riguarda l'art. 2359 del codice civile, vedi le note all'art. 1.

Note all'art. 13:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note alle premesse.

— L'art. 58, comma 1, del succitato decreto legislativo, così recita:

«1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto che controllano una o più imprese devono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dagli articoli del presente titolo».

— Il titolo III del succitato decreto legislativo, reca: «Bilancio consolidato».

— L'art. 16, comma 5, del succitato decreto legislativo, così recita:

«5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o più di dette imprese, anziché secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati negli articoli 7 e 8 del presente decreto. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile».

Note all'art. 17:

— Per quanto riguarda le direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, vedi le note all'art. 1.

— La direttiva 91/674/CEE è pubblicata in GUCE L 374 del 31 dicembre 1991.

— Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997, vedi le note alle premesse.

Nota all'art. 20:

— Per quanto riguarda la direttiva 79/267/CEE, vedi le note all'art. 1. L'art. 18, paragrafi 2 e 3 della succitata direttiva, così recita:

«2. Qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati;

3. Su domanda e giustificazione dell'impresa presso l'autorità di controllo dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede sociale e con l'accordo di tale autorità:

a) da un importo pari al 50% degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti; tale fattore può essere al massimo pari a 10; l'utile annuo stimato corrisponde alla media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività elencate all'art. 1.

Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell'utile annuo stimato nonché gli elementi dell'utile realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri in collaborazione con la Commissione. Finché non sarà ottenuto tale accordo, tali elementi sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa (sede, agenzia o succursale) esercita la propria attività.

Dopo che le autorità competenti avranno fissato la nozione di utili realizzati, la Commissione presenterà proposte sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordinamento previsto all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE;

b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al carico di acquisizione contenuto nel premio, dalla differenza tra la riserva matematica non zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al carico di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5% della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività «vita» e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; ma questa differenza è eventualmente ridotta dell'importo iscritto nell'attivo delle spese di acquisizione non ammortizzate;

c) in caso di accordo delle autorità di controllo degli Stati membri interessati in cui l'impresa esercita la sua attività, alle plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell'attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale».

Note all'art. 24:

— Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, vedi le note alle premesse. Gli articoli 35, 36, 37 e 38 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, così recitano:

«Art. 35 *(Determinazione del margine di solvibilità)*. — 1. Il margine di solvibilità si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi. Tuttavia, nel caso che l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, l'ammontare del margine deve essere almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel comma 1».

«Art. 36 *(Calcolo di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi)*. — 1. Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:

a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;

b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione;

c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonché quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a dieci milioni di unità di conto europea e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a tale ammontare.

3. Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento».

«Art. 37 *(Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri)*. — 1. Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:

a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per assicurazioni dirette nel corso degli esercizi indicati al comma 1 dell'art. 35;

b) si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi, per rischi accettati in riassicurazione, al lordo delle quote a carico dei retrocessionari;

c) si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione;

d) si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 35;

e) si detrae l'ammontare delle riserve sinistri costituiti all'inizio del periodo di cui al comma 1 dell'art. 35, sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione.

2. La terza, o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'art. 30, dell'ammontare così ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire corrispondente a sette milioni di unità di conto europee e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

3. Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e moltiplicando le somme dei due importi cosi ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

4. Per le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza, l'importo dei sinistri pagati è costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza».

«Art. 38 *(Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilità nell'assicurazione malattia)*. — 1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 36 e 37, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:

a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilità con criteri attuariali;

b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;

c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;

d) sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;

e) sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.

2. Quando l'assicurazione malattia di cui al presente articolo è gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilità si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati cosi ottenuti».

— L'art. 35 del succitato decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995, così recita:

«Art. 35 *(Determinazione e calcolo del margine di solvibilità)*. — 1. Il minimo del margine di solvibilità si calcola come segue, secondo i rami esercitati:

a) per le assicurazioni di cui ai numeri I e II del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, l'importo del minimo del margine di solvibilità, deve essere pari alla somma dei due seguenti risultati:

1) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 per cento;

2) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenta una aliquota dello 0,3 per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le assicurazioni

temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

b) per le assicurazioni complementari di cui al punto *B)* della tabella di cui all'allegato I l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere calcolato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo danni;

c) per l'assicurazione malattia e per le operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, il minimo del margine di solvibilità si calcola come indicato al comma 1, lettera *a)*, numero 1, del presente articolo;

d) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei due seguenti importi:

1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo di cui al presente comma, lettera *a)*, numero 1; qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti; negli altri casi, l'importo è pari a zero;

2) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al presente comma, lettera *a)*, numero 2».

— Per quanto riguarda l'art. 33 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, vedi le note all'art. 8. L'art. 34 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, così recita:

«Art. 34 *(Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità degli elementi di cui all'art. 33, comma 2, lettere* g) *e* h*).* — 1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera *g)* possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni:

a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni;

b) per i prestiti per i quali non è fissata scadenza, se è convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilità di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovrà presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità posseduto e dovuto prima e dopo detto rimborso;

c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta.

2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilità al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto gradualmente l'importo per il quale il prestito è stato computato ai fini del margine di solvibilità nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 2, non precludono la possibilità di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilità dell'impresa.

4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera *h)* possono essere inclusi nel margine di solvibilità solo quando soddisfino alle seguenti condizioni:

a) sia esclusa la loro rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;

b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilità di differire il pagamento degli interessi;

c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli prevedano la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue attività.

5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP».

— Per quanto riguarda l'art. 33 del succitato decreto legislativo n. 174 del 1995, vedi le note all'art. 8. L'art. 34 del succitato decreto legislativo n. 174 del 1995, così recita:

«Art. 34 *(Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità degli elementi di cui all'art. 33, comma 2, numeri 7) e 8).* — 1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera *a)*, numero 7), possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni:

a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni;

b) per i prestiti per i quali non è fissata scadenza, se è convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilità di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovrà presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità posseduto e quello che risulterà dopo effettuato detto rimborso;

c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta.

2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalità con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilità al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto sensibilmente l'importo per il quale il prestito è stato computato ai fini del margine di solvibilità nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *a)*, e 2, non precludono la possibilità di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilità dell'impresa.

4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera *a)*, numero 8), possono essere inclusi nel margine di solvibilità solo quando soddisfino alle seguenti condizioni:

a) sia esclusa la loro rimborsabilità su iniziativa del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;

b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilità di differire il pagamento degli interessi;

c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli prevedano la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue attivita.

5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP».

— Per quanto riguarda le direttive numeri 73/239/CEE e 79/267/CEE, vedi le note all'art. 1.

— Per quanto riguarda la direttiva 91/674/CEE, vedi le note all'art. 17.

Nota all'art. 25:

— Per quanto riguarda gli articoli 33 e 34 dei decreti legislativi numeri 174 e 175 del 1995, vedi le note all'art. 24.

Note all'art. 26:

— Per quanto riguarda gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 175 del 1995, vedi le note all'arti. 24.

— Per quanto riguarda gli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 174 del 1995, vedi le note all'arti. 24.

— Per quanto riguarda le direttive numeri 73/239/CEE e 79/267/CEE, vedi le note all'art. 1.

Nota all'art. 27:

— Per quanto riguarda le direttive numeri 73/239/CEE e 79/267/CEE, vedi le note all'art. 1.

Note all'art. 29:

— Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, vedi le note alle premesse. L'art. 62 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, così recita:

«Art. 62 *(Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)*. — 1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'art. 39 o se detta quota non è più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

3. *(Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373).*

4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 13 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

5. Nel caso previsto dal comma 1 l'ISVAP, può vietare all'impresa con proprio provvedimento di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali può essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata.

7. Per le imprese di cui all'art. 22 che non dispongono del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'articolo del decreto legislativo vita può autorizzare, il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra».

— L'art. 51 del succitato decreto legislativo n. 174 del 1995, così recita:

«Art. 51 *(Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)*. — 1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

3. *(Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373).*

4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

5. Nel caso previsto dal comma 1 l'ISVAP può vietare, con proprio provvedimento, all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali può essere richiesto di adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono costituire oggetto del provvedimento.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa interessata.

7. Per le imprese di cui all'art. 21 che non dispongono del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP, in relazione ai piani di cui al presente articolo o all'art. 62 del decreto legislativo danni, può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra».

— L'art. 52 del succitato decreto legislativo n. 174 del 1995, così recita:

«Art. 52 *(Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento)*. — 1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società alle quali sia stato richiesto di presentare un piano

di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 51 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso.

2. *(Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373).*

3. *(Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373).*

— L'art. 63 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, così recita:

«Art. 63 *(Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento)*. — 1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 62 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano stesso.

2. *(Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373).*

3. *(Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373)*».

— Per quanto riguarda la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi le note alle premesse. L'art. 7 della succitata legge, così recita:

«Art. 7 *(Amministrazione straordinaria)*. — 1. Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'art. 4, primo comma.

2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e può essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoveme gli effetti.

3. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri.

4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso è a carico dell'ente o dell'impresa.

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventano ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventano e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dell'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano più d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimità; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta.

8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

10. Il commissario:

a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza;

c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari.

11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'art. 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959 per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa.

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

14. Al termine della gestione straordinaria:

a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione;

b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ISVAP;

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria.

16. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti».

Note all'art. 32:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note alle premesse. L'art. 58, comma 2, del succitato decreto legislativo, così recita:

«2. Sono soggette allo stesso obbligo le imprese controllanti, costituite in Italia, che hanno come unico o principale oggetto l'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, allorché le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione».

— Per quanto riguarda la direttiva 91/674/CEE, vedi le note all'art. 13. L'art. 65, paragrafo 2, della succitata direttiva, così recita:

«2. Nella misura in cui uno Stato membro non si sia avvalso dell'art. 5 della direttiva 83/349/CEE, il paragrafo 1 è applicabile altresì alle imprese madri aventi come unico o principale oggetto l'assunzione di partecipazioni presso imprese figlie, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, allorché le imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione».

— Per quanto riguarda l'art. 16, comma 5, del succitato decreto legislativo n. 173 del 1997, vedi le note all'art. 13.

Note all'art. 33:

— Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997, vedi le note alle premesse.

— Per quanto riguarda gli articoli 33 dei succitati decreti legislativi numeri 174 e 175 del 1995, vedi le note all'art. 8.

— Per quanto riguarda gli articoli 34 dei succitati decreti legislativi numeri 174 e 175 del 1995, vedi le note all'art. 24.

Nota all'art. 34:

— Per quanto riguarda la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi le note alle premesse. Il titolo II della succitata legge n. 20 del 1991, reca: «Imprese ed enti assicurativi: controllo delle partecipazioni e degli atti compiuti con società di gruppo».

Note all'art. 35:

— Per quanto riguarda la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi le note alle premesse. L'art. 5-*bis* della succitata legge, così recita:

«Art. 5-*bis (Collaborazione tra autorità)*. — 1. L'ISVAP, la Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane e a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fomite.

3. L'ISVAP può scambiare informazioni con autorità amministrative e giudiziarie dell'Unione europea nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento dei soggetti sottoposti a vigilanza, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

4. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati extracomunitari, nonché con le autorità amministrative o giudiziarie extracomunitarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o fallimento di soggetti sottoposti a vigilanza».

— L'art. 5, comma 2, della succitata legge, così recita:

«2. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio. Il segreto d'ufficio non può essere opposto altresì nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti. La Banca d'Italia, la Consob e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio».

Note all'art. 37:

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52». L'art. 161 del succitato decreto legislativo, così recita:

«Art. 161 *(Albo speciale delle società di revisione)*. — 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.

2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.

4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili».

Note all'art. 43:

— Per quanto riguarda la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi le note alle premesse.

— Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995 e n. 173 del 26 maggio 1997, vedi le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 55 del succitato decreto legislativo n. 174 del 1995, così come modificato dal presente decreto legislativo, così recita:

«Art. 55 *(Revoca dell'autorizzazione)*. — 1. L'autorizzazione può essere revocata quando l'impresa:

a) non soddisfa più alle condizioni di accesso;

b) non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 51;

c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonché ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa è tenuta per l'esercizio della sua attività;

d) non si attiene, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attività;

e) è gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive;

e-bis) *nel caso in cui è soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di intervento di cui all'art. 29 dello stesso decreto*».

— Il testo dell'art. 66 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, così come modificato dal presente decreto legislativo, così recita:

«Art. 66 *(Revoca dell'autorizzazione)*. — 1. L'autorizzazione può essere revocata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, quando l'impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso;

b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'art. 62;

c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni del presente decreto, nonché ad ogni altra disposizione al cui rispetto essa è tenuta per l'esercizio della sua attività;

d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel programma di attività;

e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive;

e-bis) *nel caso in cui è soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/78/CE, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di intervento di cui all'art. 29 dello stesso decreto*».

01G0287

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651476/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

L. 3.000
€ 1,55